



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 111 – 04 MARZO 2021**

Riunione del giorno 03 marzo 2021

**38.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA  
TESSERATA:**

**Sig.ra ALTAMURA Alessandra**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò      Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

*“Sig.ra Altamura Alessandra la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2019/20 nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, benché regolarmente tesserata con il sodalizio ASD Sgeam Rozzano per la stagione sportiva 2019/20, aderito all'invito del sodalizio di appartenenza di sottoporsi alla visita medica al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2020/21, come da atto della conclusione delle indagini del 17 novembre 2020 ritualmente notificato...”*

oooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'atleta Alessandra Altamura per l'udienza del 3 Marzo 2021, in modalità videoconferenza.

Nessuno era presente in rappresentanza dell'atleta.

Il procuratore federale presente, Avv. Edoardo Spighetti, illustrava l'atto di deferimento proponendo la sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpata.



All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto inviato dal sodalizio ASD Sgeam Rozzano, tramite il Presidente pro-tempore, Sig. Raffaello Della Penna, con il quale si denunciava che l'atleta Altamura non aveva risposto agli inviti della società ad effettuare la visita o consegnare il certificato medico richiesto e prescritto dalle normative federali, per la stagione sportiva 2020/2021.

Orbene non vi è dubbio che la condotta antiregolamentare dell'atleta risulti accertata in quanto comprovata e documentata.

Essere tesserato e vincolato impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra - oltre a quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti - anche quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta.

### **PQM**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta *Alessandra Altamura*, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 3 Marzo 2021.

IL PRESIDENTE  
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 marzo 2021